

COMUNICATO UFFICIALE N.174 del 15/11/2024

Corte Sportiva di Appello

Sezione Territoriale del Lazio n. 1

Reclamo d'urgenza ex art. 97 R.G. della "A.S.D. Fortitudo Anagni MMX" avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale del Lazio adottato con Comunicato Ufficiale n.135 del 31.10.2024, in riferimento alla gara n.210 del campionato di Serie C maschile del 26.10.2024 (A.S.D. Fortitudo Anagni MMX – New Basket Time), con il quale – *inter alia* – è stato comminato il seguente provvedimento disciplinare: «*squalifica campo per 2 gare per comportamento gravemente offensivo, commesso da più persone, fuori dal campo di gioco [art. 29, 5B RG], con obbligo di disputa a porte chiuse di due gare di campionato*».

* * * * *

La Corte Sportiva d'Appello Regionale del Lazio riunitasi il giorno 6.11.2024,

VISTI:

- a) il rapporto arbitrale della gara n. 210 del 26.10.2024 tra A.S.D. Fortitudo Anagni MMX e New Basket Time, nel quale gli arbitri Alessia Quaranta (1°) e Simone Bassi (2°) hanno dichiarato quanto segue: «*Durante tutta la durata della gara il pubblico della squadra A insultava e offendeva la coppia arbitrale a gran voce e sporgendosi dalle transenne per avvicinarsi fisicamente agli arbitri, urlando frasi chiare e definite "siete squallidi, squallidi!!!", "scema!", "cambiate lavoro cretini!", "stronzi!"*.

Durante l'intervallo, mentre la coppia arbitrale si recava nel proprio spogliatoio, un esponente del pubblico della squadra A si avvicinava a pochi centimetri dal viso del Primo Arbitro e la insultava urlando "sei una vergogna, poi vi lamentate che vi insultiamo, siete squallidi!" impedendo alla coppia arbitrale per qualche minuto di entrare negli spogliatoi, nonostante la presenza dell'addetto agli arbitri che seppur accompagnando gli arbitri nel tragitto, non ha allontanato l'esponente del pubblico suddetto.

A fine partita, all'uscita dal campo, nuovamente diversi esponenti del pubblico della squadra A attendevano minacciosi gli arbitri e li insultavano rallentando la loro entrata nello spogliatoio. Attendevano successivamente dietro la porta del loro spogliatoio, continuando ad insultarli.

L'addetto agli arbitri dal termine della gara risultava assente costringendo gli arbitri ad attendere che l'intero pubblico andasse via dall'impianto prima di uscire



dallo spogliatoio. L'addetto agli arbitri risultava assente anche all'uscita degli arbitri dallo spogliatoio»;

- b) il conseguente provvedimento disciplinare reso dal Giudice Sportivo Regionale del Lazio in data 31.10.2024, avente ad oggetto la *«squalifica campo per 2 gare per comportamento gravemente offensivo, commesso da più persone, fuori dal campo di gioco [art. 29, 5B RG], con obbligo di disputa a porte chiuse di due gare di campionato».*
- c) il reclamo d'urgenza ex art. 97 R.G. presentato dalla A.S.D. Fortitudo Anagni MMX avverso il citato provvedimento del Giudice Sportivo Regionale;

E ASCOLTATI:

- d) la Società ricorrente, comparsa in udienza in persona del proprio Presidente Tommaso di Palma (addetto agli arbitri in occasione del citato incontro);
- e) il 1° (Alessia Quaranta) ed il 2° (Simone Bassi) arbitro, i quali hanno confermato i fatti esposti nel citato rapporto arbitrale;
- f) l'osservatore Mirko Picchi, il quale, nel confermare il comportamento offensivo del pubblico verso i direttori di gara, ha nondimeno precisato che tale condotta non avrebbe superato il normale livello che generalmente si riscontra nella maggior parte degli incontri di basket.

* * * * *

ad avviso della Corte Sportiva d'Appello, il ricorso/reclamo in appello deve essere accolto per i seguenti

MOTIVI

Occorre rilevare, in via preliminare ad ogni ulteriore considerazione, che l'art. 29, 5B, del Regolamento Giustizia sanziona con la squalifica del campo di gioco per almeno due gare *«5) il tentativo di aggressione od il comportamento minaccioso o gravemente offensivo fuori del campo di gioco [...] B) commesso da più persone».*

Tra le condotte alternative – ed autonomamente idonee a giustificare l'irrogazione della medesima sanzione – previste dalla norma (“tentativo di aggressione”, ovvero “comportamento minaccioso”, ovvero “comportamento gravemente offensivo”), il Giudice Sportivo Regionale di primo grado ha posto a fondamento del proprio provvedimento disciplinare unicamente il *«comportamento gravemente offensivo, commesso da più persone, fuori del campo di gioco [art. 29,5B RG]»*, sicché il perimetro del giudizio cui lo scrivente Collegio è chiamato deve intendersi come limitato alla verifica della sussistenza di un eventuale *“comportamento gravemente offensivo commesso da più persone”* nei confronti degli arbitri.

Come sopra cennato, a tale riguardo, la ricorrente domanda che il provvedimento disciplinare di primo grado sia annullato per insussistenza dei correlati elementi costitutivi,



atteso che – in tesi – *«l'immagine federale degli Arbitri e quella propria delle loro persone non è stata in alcun modo violata e/o oggetto di epiteti ingiuriosi e/o offensivi».*

Il ricorso/reclamo risulta fondato nei seguenti termini.

Pur in presenza di un comportamento indubbiamente offensivo commesso da più persone appartenenti al pubblico al di fuori dal campo di gioco nei confronti degli arbitri (cfr. rapporto arbitrale), ad avviso dello scrivente Collegio fa difetto nel caso di specie il requisito della "gravità" delle offese.

Le locuzioni offensive proferite dai componenti del pubblico nei confronti degli arbitri, così come ritrascritte dagli arbitri stessi nel rapporto arbitrale (*«siete squallidi, squallidi!!!», «scema!», «cambiate lavoro cretini!», «stronzi!»; «sei una vergogna, poi vi lamentate che vi insultiamo, siete squallidi!»*), seppure riprovevoli ed indubbiamente degne di censura, non presentano, infatti, un carattere di gravità e di particolare lesività tale da differenziarle rispetto ad una qualsiasi offesa semplice (i.e., non grave), non potendo predicarsi che la gravità sia un requisito insito in qualsiasi offesa (se così fosse, non avrebbe avuto ragione d'essere l'inserimento dell'avverbio *«gravemente»* nell'art. 29, 5B, R.G.)

Ad escludere il requisito della gravità delle citate offese concorre, altresì, la testimonianza resa in sede di audizione dall'osservatore Mirko Picchi (arbitro di serie A2), il quale ha ivi precisato che il comportamento offensivo del pubblico non avrebbe comunque superato la fisiologica soglia che generalmente si rinviene nella maggior parte degli incontri di basket.

Lo scrivente Collegio deve inoltre presumere che le locuzioni offensive testualmente riprodotte nel rapporto arbitrale siano quelle che gli arbitri stessi abbiano percepito e selezionato, tra le varie offese proferite dal pubblico, come quelle dotate di una maggiore attitudine lesiva, dovendosi pertanto escludere la sussistenza di offese diverse e più gravi.

Non appare inutile evidenziare, da ultimo, che il Giudice Sportivo Regionale ha sussunto le medesime offese del pubblico anche nella distinta (e meno grave) fattispecie normativa regolata dall'art. 27, 4BD, R.G, che sanziona appunto le offese semplici (e, come tali, non necessariamente connotate dal requisito della gravità), contestualmente comminando a carico della Società ricorrente anche *«l'ammenda di Euro 225.00 per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri e per mancato o parziale assolvimento ai prescritti compiti del dirigente addetto agli arbitri e agli Ufficiali di campo».*

L'irrogazione di tale ulteriore ammenda, neppure oggetto di contestazione da parte della Società reclamante, in ipotesi di conferma del provvedimento sanzionatorio oggetto del presente reclamo, recherebbe seco una duplicazione sanzionatoria in relazione alle medesime condotte offensive (sanzionate sia quali offese semplici, sia quali offese gravi) poste in essere dal pubblico.

Il ricorso, sulla scorta delle superiori motivazioni, deve pertanto essere accolto.

PQM



La Corte annulla e revoca il seguente provvedimento disciplinare reso dal Giudice Sportivo Regionale di primo grado: *«squalifica campo per 2 gare per comportamento gravemente offensivo, commesso da più persone, fuori dal campo di gioco [art. 29, 5B RG], con obbligo di disputa a porte chiuse di due gare di campionato».*

Roma, 15.11.2024

La Corte Sportiva di Appello Regionale del Lazio
Avv. Renato Leardi – Presidente
Avv. Daniele Vitale - Componente estensore
Avv. Paolo Rocchi - Componente Vicepresidente
Avv. Piergiorgio Mencacci – Componente
Avv. Luca Penso – Componente



Il Presidente
(Lorenzo Fontana)